



OSSERVATORIO SUL CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI E SUI COMITATI ONU N. 2/2024

1. I DIRITTI UMANI DEI MINORI NELL'ERA DIGITALE: IL COMMENTO GENERALE N. 25 DEL COMITATO ONU SUI DIRITTI DELL'INFANZIA ALLA PROVA DELLE SFIDE POSTE DALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DALLE NUOVE FORME DI ABUSO ONLINE A LIVELLO GLOBALE

In un mondo sempre più interconnesso e digitalizzato, lo sfruttamento sessuale dei minori online emerge quale una delle sfide più pressanti e complesse del nostro tempo. In un contesto in cui la tecnologia permea ogni aspetto della vita quotidiana, i bambini e gli adolescenti sono costantemente esposti a rischi che vanno oltre i confini fisici e temporali. Attraverso le diverse piattaforme digitali, i predatori sessuali possono raggiungere i minori in modo anonimo e insidioso, approfittando della loro vulnerabilità e della relativa ingenuità nel navigare il mondo online. Questo fenomeno non solo minaccia la sicurezza e il benessere dei giovani, ma mina anche la fiducia nella stessa tecnologia che dovrebbe essere un mezzo di connessione e crescita. L'accesso illimitato a Internet offre ai minori opportunità straordinarie di apprendimento, espressione creativa e connessione sociale, ma allo stesso tempo li espone a pericoli che possono compromettere il loro sviluppo e il loro futuro. È essenziale affrontare questo problema con una prospettiva contemporanea nel diritto internazionale e dei diritti umani, adattando le strategie di prevenzione e contrasto alle dinamiche sempre mutevoli del mondo digitale: come l'evoluzione dell'intelligenza artificiale generativa e le nuove tattiche di adescamento.

In questa sfida, infatti, è cruciale riconoscere che lo sfruttamento sessuale dei minori online non è solo una questione di sicurezza digitale, ma rappresenta anche una grave violazione dei diritti umani dei bambini. Ogni bambino ha il diritto fondamentale di crescere in un ambiente sicuro, libero da ogni forma di abuso e sfruttamento, sia nel mondo reale che in quello virtuale. Il rischio di sfruttamento sessuale online mette in discussione direttamente questi diritti fondamentali, minando la dignità e l'integrità dei bambini e degli adolescenti. È importante garantire che ogni bambino abbia accesso a strumenti e risorse per proteggersi online e per segnalare qualsiasi forma di abuso o sfruttamento. Allo stesso tempo, è fondamentale che si edifichi una collaborazione tanto sinergica quanto olistica, al fine di sviluppare politiche e strumenti, altresì, di prevenzione e che proteggano i diritti dei minori online, garantendo al contempo la libertà di espressione e l'accesso alle opportunità offerte dalla tecnologia digitale.

Il presente articolo si propone di fornire una panoramica complessiva del fenomeno degli abusi online sui minori in una prospettiva giuridico-internazionale tenendo conto, in particolare, dell'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo digitale e sui diritti umani dei

minori. In primo luogo, verrà illustrato lo stato attuale con i più recenti dati disponibili. Tale analisi si estende alla valutazione dei progressi compiuti dall'anno di approvazione della Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, con l'adozione del Commento Generale n. 25 sui diritti dei minorenni in relazione all'ambiente digitale, evidenziando il ruolo che il tessuto imprenditoriale, attore chiave sempre più emergente sia nella cooperazione internazionale, sia nella tutela dei diritti umani, è in grado di ricoprire, fungendo da connettore relazionale e collettivo in una prospettiva multistakeholder, operativo tanto a livello verticale quanto orizzontale. Questo approccio mira a offrire una ricognizione completa sull'evoluzione della tutela dei diritti dell'infanzia nei diversi digital environments (ambienti digitali), nonché a identificare il ruolo che il Diritto Internazionale può sostenere nell'eradicazione dei pericoli di questo grave fenomeno in continua evoluzione.

1. *L'inquietante crescita del fenomeno dello sfruttamento sessuale sui minori online: nuove forme di abuso a livello internazionale*

Le più recenti analisi condotte negli ultimi anni portano a considerare nuove forme di abuso nel mondo digitale, quali ad esempio: l'estorsione sessuale finanziaria e le immagini generate dall'intelligenza artificiale. Nella loro manifestazione tanto diffusa quanto rapida, elusiva e tentacolare, ci si trova davanti all'enorme difficoltà di poter determinare un numero effettivo di casi di sfruttamento e violenza contro i minori. Questi rappresentano solo alcuni dei pericoli che stanno avanzando sempre più velocemente in un contesto caratterizzato da strumenti di controllo e prevenzione particolarmente inefficaci e carenti tanto a livello internazionale quanto, beninteso, regionale e nazionale.

Si stima che, solo a livello europeo, secondo lo Human Rights Channel (Consiglio d'Europa) un minore su otto sia vittima di qualche forma di violenza sessuale, sia essa perpetrata online che offline, con gli autori provenienti principalmente da cerchie fidate del minore: una realtà che rende estremamente difficile per i giovani la segnalazione e il superamento degli abusi subiti, tanto che il numero di vittime in età compresa tra 1 e 18 anni, e che conosce personalmente i propri aggressori, oscilla tra il 70 e l'85%. Tuttavia, un terzo delle vittime non condivide mai le proprie esperienze di abuso con nessuno, evidenziando un preoccupante tasso di sottosegnalazione (European Day on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, Human Rights Channel, La chaîne des droits humaines, Consiglio d'Europa, 18 novembre 2023). La complessità nel valutare con precisione l'entità del fenomeno è, dunque, innegabile, e il numero di casi noti rappresenta solo un'esigua parte dell'intero scenario indicando, pertanto, che la vera portata dell'abuso sessuale sui minori rimanga in gran parte oscura.

Nel 2022, ad esempio, il Centro Nazionale per i Bambini Scomparsi e Sfruttati degli Stati Uniti (The National Center for Missing & Exploited Children - NCMEC) ha registrato poco più di 32 milioni di segnalazioni di materiale di abuso sessuale sui minori provenienti da tutto il mondo (CyberTipline 2022 Report, National Center for Missing and Exploited Children, 2023), così come Save The Children, già dal 2020, aveva rilevato un aumento degli abusi sessuali sui minori, compresi l'adescamento e l'abuso di immagini sessuali, nonché aggressioni e molestie informatiche, sottolineando l'importanza di attuare programmi educativi rivolti a bambini e genitori (Adescamento online: Che cos'è e come riconoscerlo, Save The Children, 3 maggio 2021), provvedendo alla stesura del XIV Atlante dell'Infanzia pubblicato su scala nazionale, in Italia, il 15 novembre 2023. Ponendo attenzione sull'era della Quarta Rivoluzione, sui linguaggi digitali emergenti e sull'impatto della crescita in una

società permeata dall'intelligenza artificiale, tale pubblicazione fornisce una chiara esposizione su come bambini e adolescenti stiano affrontando le opportunità e i rischi del mondo digitale evincendo, sui generis, quanto sia ostico il recupero di dati solidi del fenomeno.

Infatti, come asserito poc'anzi, il grado di sfruttamento e abuso sessuale dei minori online è probabilmente maggiore di quelli esposti dalle diverse ricerche e stime sinora effettuate dalle Organizzazioni Internazionali e regionali poiché, inter alia, molti reati non vengono in alcun modo segnalati per paura o vergogna estrema e per tali ragioni esposte, cresce sempre più l'urgenza di sollecitare i governi a sviluppare strategie preventive per affrontare e sradicare questo grave fenomeno.

Un'indagine condotta da WeProtect Global Alliance, nel suo Global Threat Assessment 2023 report, in collaborazione con Economist Impact, ha rilevato che, già nel 2021, il 54% degli intervistati aveva subito danni sessuali online durante l'infanzia. Tuttavia, come espone il report, ancora più preoccupante è l'aumento esponenziale di nuove forme di abuso online: nel dicembre 2022, il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha denunciato una deflagrazione di schemi di estorsione sessuale a scopo finanziario rivolti a bambini e adolescenti, di cui il numero di segnalazioni ricevute dal NCMEC è aumentato del 7,200% tra il 2021 e il 2022 (Global Threat Assessment 2023 report, Global Threat Assessment 2023 Assessing the scale and scope of child sexual exploitation and abuse online, to transform the response, WeProtect Global Alliance, 2023).

In questo scenario, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale generativa sta rappresentando un vero e proprio tassello non trascurabile nella complessità dei molteplici rischi presenti sulle piattaforme online. Oltre a costituire un evidente passo in avanti nella produzione automatizzata dei contenuti digitali, ha inevitabilmente introdotto nuove sfide e opportunità, tanto nel bene quanto nel male. Basti pensare al miglioramento dell'efficienza dell'elaborazione dei digital contents con conseguente riduzione dei tempi di produzione, la personalizzazione di contenuti digitali in base alle preferenze e ai comportamenti degli utenti, la scoperta di nuovi insights e tendenze, consentendo alle imprese di prendere decisioni più informate e strategiche, sollevando, tuttavia, preoccupazioni riguardo alle implicazioni etiche, legali e sociali di tale utilizzo. Il fenomeno dello sfruttamento e dell'abuso sessuale dei minori online, pertanto, sta inesorabilmente aggravandosi e consolidandosi a livello globale, senza alcun segno di rallentamento. Nel periodo compreso dalla prima metà del 2020 al 2022, infatti, la Internet Watch Foundation (IWF) ha segnalato un aumento del 360% dei casi di immagini sessuali "auto-generate" tra bambini di età compresa tra 7 e 10 anni, in cui la maggior parte del materiale pornografico ritrae bambini di età compresa tra 0 e 6 anni (20,000 reports of coerced 'self-generated' sexual abuse imagery seen in first half of 2022 show 7- to 10-year-olds IWF 2022, Annual Report 2022 IWF, Internet Watch Foundation, 8 agosto 2022).

Parallelamente, l'adescamento online si è insediato così tanto fermamente, da arrivare all'interno dei cosiddetti "social gaming environments" (letteralmente: piattaforme/ambienti sociali di gioco), nei quali le conversazioni stabilite con i minori si tramutano in un vero e proprio adescamento immediato, dinamica che degenera in soli 19 secondi dal primo contatto, ottenendo poi un coinvolgimento pieno ed effettivo nell'arco di tempo di 45 minuti. Dinamiche in cui si è registrato, altresì, un grado differente di vulnerabilità tra bambini e bambine: i ragazzi sono più inclini a subire coercizione sessuale a fini finanziari rispetto alle ragazze. Inoltre, si evince un ulteriore dato significativo: negli Stati Uniti, i bambini e gli adolescenti in età compresa tra i 9 e i 17 anni appartenenti alle minoranze sessuali, ossia

lesbiche, gay, bisessuali, transgender e queer (LGBTQ+) mostrano il doppio delle probabilità di rimanere in contatto online con individui che li mettono a disagio sfruttando il legame di amicizia “instaurata” quale ragione fondamentale per mantenere tali relazioni (Online Grooming: Examining risky encounters amid everyday digital socialization Findings from 2021 qualitative and quantitative research among 9-17-year-olds, Thorn 2022).

2. Promuovere la protezione dei minori online: la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il Commento Generale n. 25 del Comitato delle Nazioni Unite e il ruolo delle imprese

Come In questo scenario, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (*Convention on the Rights of the Child* - CRC) emerge quale fondamento giuridico imprescindibile per la tutela e la salvaguardia dei minori a livello internazionale. La CRC, riconoscendo i diritti fondamentali dei bambini e degli adolescenti, fornisce un quadro normativo universale che pone al centro la protezione della loro dignità, della loro sicurezza e del loro benessere in ogni ambito della vita: a tal proposito, verrà analizzato il progresso della tutela dei minori all'interno degli ambienti digitali, con particolare attenzione al Commento n°25 formulato dal Comitato delle Nazioni Unite.

La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, con Risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989 ed entrata in vigore internazionale il 2 settembre 1990, designa un rilevante *asset* giuridico-sociale nel panorama dei diritti umani, con 196 Stati che si sono impegnati a rispettare i diritti in essa sanciti, tra cui l'Italia che l'ha ratificata il 27 maggio 1991 con la Legge n. 176.

La Convenzione in oggetto si erge su quattro pilastri essenziali, i quali delineano i suoi principi cardine con precisione e dettaglio: l'Art. 2 introduce il principio di non discriminazione: tutti i minori devono beneficiare dei diritti sanciti dalla Convenzione senza alcuna forma di discriminazione, né per razza, sesso, lingua, religione o opinioni, né da parte loro né dei loro genitori; l'Art. 3 sancisce il principio innovativo del superiore interesse del minore: in ogni decisione e azione, pubblica o privata, il benessere e gli interessi superiori del minore devono costituire la priorità assoluta; l'Art. 6 richiama il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo: gli Stati devono impiegare tutte le risorse disponibili per garantire la protezione e il sano sviluppo dei bambini, inclusa la collaborazione internazionale; in ultimo, l'Art. 12 ribadisce la rilevanza della partecipazione dei minori, i quali hanno il diritto di esprimere le loro opinioni in tutte le questioni che li riguardano, e gli adulti sono tenuti a considerarle con la debita attenzione, riconoscendo il valore intrinseco delle loro prospettive nelle decisioni che li coinvolgono.

Il dispositivo è stato corredato da tre Protocolli facoltativi approvati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite: il primo protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza concerne il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati. Viene promulgato nel 2000, ed è stato ratificato dal Parlamento Italiano con Legge 11 marzo 2002, n. 46; il secondo, risalente sempre al 2000, afferisce alla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, ratificato in seguito dal Parlamento Italiano con Legge 11 marzo 2002, n. 46; il terzo, del 2011, fa riferimento alle procedure di reclamo, ratificato dal Parlamento italiano con Legge 16 2015, n. 99.

Ad oggi, tuttavia, benché sia la CRC che il secondo protocollo facoltativo ad essa annesso enumerino i diritti dei bambini e chiariscano l'obbligo degli Stati per proteggere i minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, la stessa Convenzione ha mantenuto

inalterata la sua formulazione sin dal 1989. *De facto*, sin dall'anno della sua adozione, essa non include disposizioni specifiche riguardanti le nuove tecnologie digitali, nonostante il notevole progresso che questo settore ha registrato e il suo crescente impatto su molteplici aspetti della vita dei bambini. Alla luce di queste considerazioni, il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'Infanzia ha riconosciuto l'urgenza impellente di elaborare il Commento Generale n. 25 sui diritti dei bambini nel contesto digitale il quale, dopo circa due anni di lavori, è stato adottato durante la 86a sessione del Comitato sui diritti dell'infanzia, tenutasi il 4 febbraio 2021, e successivamente reso pubblico nella sua versione finale il 24 marzo 2021.

Il Comitato sui diritti dell'infanzia, istituito ai sensi dell'articolo 43 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, emana regolarmente interpretazioni delle norme sui diritti umani sotto forma di “*General Comments*” (Commenti Generali) su varie questioni tematiche. Tale prassi mira ad assistere gli Stati parte nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla ratifica della Convenzione, nonché a sostenere le organizzazioni internazionali e le Agenzie specializzate nell'effettiva realizzazione dei diritti riconosciuti in essa, in ossequio ai principi emanati dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (*The Vienna Convention on the Law of Treaties* - VCLT) del 1969, ossia la *bona fide* e “*nemo auditur propriam turpitudinem allegans*” (artt. 31-32), dal suo brocardo latino, implicando che le parti coinvolte nell'interpretazione di un trattato internazionale non devono cercare di manipolare o distorcere il significato dei suoi termini per ottenere vantaggi impropri o per evitare le proprie responsabilità. Al contrario, devono impegnarsi a interpretare il trattato in modo leale e coerente con gli obiettivi e gli scopi del trattato stesso, richiedendo un comportamento responsabile e rispettoso tra le parti coinvolte nell'applicazione dei trattati internazionali.

A tal proposito, l'obiettivo del Commento - accompagnato da una versione accessibile ai minori, un glossario terminologico e una nota esplicativa - è quello di orientare gli Stati parte fornendo supporto riguardo alle misure legislative, politiche e di altro tipo, necessarie per garantire il pieno rispetto, la protezione e la realizzazione dei diritti del bambino nell'ambiente digitale.

Il Commento rappresenta, dunque, un'elaborazione che fonde i rapporti degli Stati, la giurisprudenza pertinente e le consultazioni dirette con i bambini: per la sua stesura sono stati svolti laboratori che hanno visto la partecipazione di 709 bambini provenienti sia da aree urbane che rurali di 28 Paesi, appartenenti a gruppi minoritari, con disabilità, migranti o rifugiati, nonché i bambini di strada, coinvolti nella giustizia minorile, provenienti da comunità emarginate a basso livello socioeconomico e in altre condizioni vulnerabili.

Ai sensi degli artt. 2, 3, 6 e 12 della CRC, i quali sanciscono i principi cardine della Convenzione e che aprono la lettura del Commento, si ambisce a supportare gli Stati a sviluppare validi *modi operandi* sia per un accesso eguale ed effettivo alla realtà digitale, al fine di colmarne il divario, e rendendolo luogo sicuro, inclusivo e adeguato, sia per identificare le misure necessarie atte a garantire l'attuazione dei diritti dei bambini tanto nell'ambiente *online* che in quello *offline*.

Nello specifico, inoltre, per quanto concerne il diritto alla partecipazione e alla possibilità di essere ascoltati, è importante notare che il Commento enfatizza quanto le tecnologie digitali possano favorire l'effettivo coinvolgimento dei bambini consentendo loro di esprimere le proprie opinioni tanto a livello internazionale, quanto nazionale e locale, accentuando, di conseguenza, la fondamentale importanza di implicarli attivamente nella designazione di adeguate politiche efficaci tanto nella prevenzione quanto nella loro attuazione. A questo proposito, infatti, il Commento sottolinea, altresì, l'indispensabilità di

avere accesso a dati completi e ricerche aggiornate sullo stato dei bambini, favorendo il più opportuno adeguamento di legislazioni e *policy* da istituire *ex novo*.

A livello giuridico, infatti, il Commento richiama considerevolmente gli Stati parte a stabilire o aggiornare un solido quadro normativo nazionale che sia allineato agli standard internazionali in materia di protezione dei diritti umani dei bambini. Questo sistema normativo, atto a rifletterne i principi fondamentali e a garantirne la salvaguardia nel tempo deve, altresì, tutelare la sicurezza e il benessere dei minori nell'ambiente digitale, così in rapida evoluzione. Inoltre, tale *regimen iuris* dovrebbe prevedere disposizioni specifiche e meccanismi di applicazione robusti per prevenire le violazioni dei diritti dei minori *online* e perseguire coloro che le commettono, includendo, pertanto, non solo la promozione della sicurezza digitale e della *privacy* dei bambini, ma anche l'adozione di misure per prevenire l'abuso *online*, la violenza, lo sfruttamento e altre forme di comportamento – psicologicamente e/o fisicamente – dannose, al quale si lega – beninteso – l'importanza di contribuire ad una sostanziale promozione della *digital literacy* (ossia l'abilità di individuare, comprendere, utilizzare e creare informazioni utilizzando tecnologie informatiche: in italiano, 'alfabetizzazione digitale') e delle competenze necessarie per navigare in modo sicuro e responsabile nel mondo digitale.

A livello di *policy*, al di là del pieno coinvolgimento dei bambini, il Commento preme sull'imprescindibile coordinamento «tra i diversi dipartimenti del governo centrale e i vari livelli di governo» e far sì che «le scuole e il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione cooper[ino] con le imprese, la società civile, il mondo accademico e le organizzazioni» identificando «un ente governativo incaricato di coordinare le politiche, le linee guida e i programmi relativi ai loro diritti tra i diversi dipartimenti del governo centrale e i vari livelli di governo». (par. 27)

Invero, il crescente ruolo cruciale delle imprese nel campo dei diritti umani (*offline* e *online*) emerge a più riprese, corrispettivamente nelle sezioni: *Legislazioni* (par. 23 del Commento Generale), *Coordinamento* (par. 27 del Commento Generale), *Stanziamiento delle risorse* (parr. 28-29 del Commento Generale) e *I diritti dei minorenni e il settore delle imprese* (parr. 35-39 del Commento Generale), delineandosi quale attori chiave tanto a livello locale e nazionale, quanto nei processi di stanziamento delle risorse e della cooperazione internazionale. Grazie alla traduzione curata dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA), dal Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU) e dal Comitato Italiano per l'UNICEF-Fondazione Onlus si legge, a tal proposito che: «Gli Stati parte dovrebbero mobilitare, stanziare e utilizzare le risorse pubbliche per attuare la normativa, le politiche e i programmi per realizzare pienamente i diritti delle persone minorenni nell'ambiente digitale e per migliorare l'inclusione digitale che è necessaria per affrontare il crescente impatto dell'ambiente digitale sulla loro vita e promuoverne la parità di accesso e l'accessibilità ai servizi e alla connettività» e «Laddove le risorse siano fornite dal settore imprenditoriale ovvero ottenute attraverso la cooperazione internazionale, gli Stati parte dovrebbero garantire che il proprio mandato, la gestione delle entrate, gli stanziamenti di bilancio e le spese non subiscano azioni di interferenza o indebolimento da parte di terzi» (par. 23 del Commento Generale).

Più avanti, il settore delle imprese (comprese le organizzazioni senza scopo di lucro) è ulteriormente menzionato, in una cornice più propriamente legata alla sfera dei diritti umani dei bambini, in quanto: «incide[ndo] direttamente e indirettamente sui diritti dei minorenni nella fornitura di servizi e prodotti relativi all'ambiente digitale [esse] dovrebbero rispettare i diritti dei minorenni, prevenire e porre rimedio all'abuso dei loro diritti in relazione

all'ambiente digitale. Gli Stati parte hanno l'obbligo di garantire che le imprese rispettino tali responsabilità». (par. 35 del Commento Generale).

Il Commento Generale, sempre per quanto concerne il tessuto imprenditoriale, continua affermando che gli Stati parte: «dovrebbero adottare misure [...] per l'osservanza da parte delle imprese dell'obbligo di impedire che le loro reti o i servizi *online* vengano utilizzati in modo tale da causare o contribuire a violazioni o abusi dei diritti dei minorenni, compresi il loro diritto alla *privacy* e alla protezione, e per fornire a minorenni, genitori e altri adulti di riferimento rimedi rapidi ed efficaci [contro eventuali violazioni]. Dovrebbero inoltre incoraggiare le imprese a fornire informazioni pubbliche e assistenza accessibile e tempestiva per fare in modo che le attività digitali dei minorenni siano sicure e vantaggiose» (par. 36 del Commento Generale); «hanno il dovere di proteggere le persone minorenni dalle violazioni dei loro diritti da parte delle imprese, compreso il diritto di essere protetti da tutte le forme di violenza nell'ambiente digitale. Sebbene le aziende potrebbero non essere direttamente coinvolte nella perpetrazione di atti dannosi, esse possono causare o contribuire alle violazioni del diritto dei minorenni alla libertà dalla violenza, anche attraverso la progettazione e il funzionamento di servizi digitali. Gli Stati parti dovrebbero mettere in atto, monitorare e applicare leggi e regolamenti volti a prevenire le violazioni del diritto alla protezione dalla violenza, nonché quelli tesi a indagare, sottoporre a giudizio e garantire rimedio alle violazioni nel momento in cui si verificano nel contesto dell'ambiente digitale» (par. 37); «[dovrebbero] richiedere al settore imprenditoriale di intraprendere una procedura di due diligence relativamente ai diritti dei minorenni, in particolare per effettuare valutazioni di impatto sui loro diritti e renderle pubbliche, con particolare attenzione agli impatti differenziati e, a volte gravi, dell'ambiente digitale sui minorenni. Dovrebbero adottare misure appropriate per prevenire, monitorare, indagare e punire le violazioni dei diritti dei minorenni da parte delle imprese» (par. 38); «oltre a sviluppare la legislazione e le politiche, [...] dovrebbero richiedere a tutte le imprese, le cui attività incidono sui diritti dei minorenni nel contesto dell'ambiente digitale, di applicare cornici normative, codici di settore e termini di servizio che aderiscano ai più elevati standard di etica, *privacy* e sicurezza in relazione a progettazione, ingegneria, sviluppo, funzionamento, distribuzione e marketing dei loro prodotti e servizi. Ciò include le aziende che hanno i minorenni tra i loro destinatari, o come utenti finali, o che interagiscono in altro modo con i minorenni. [Gli Stati parti] Dovrebbero richiedere a tali imprese di mantenere elevati standard di trasparenza e di responsabilità e incoraggiarle ad adottare misure per innovare nel superiore interesse del minorenne. Dovrebbero anche richiedere che forniscano spiegazioni dei loro termini di servizio adeguate all'età degli utenti minorenni, ovvero per i genitori/tutori di utenti molto piccoli». (par. 39 del Commento Generale).

Dalla complessa cornice della tutela dei diritti dei minori nell'ambiente digitale così come dalle parti appena esposte, emerge con chiarezza la necessità di sviluppare un quadro normativo solido e di adottare politiche mirate per garantire che le imprese rispettino in modo efficace i loro obblighi nei confronti dei minori. Questo implica la creazione e l'implementazione di normative legislative e di linee guida specifiche che riflettano chiaramente le responsabilità delle imprese nel proteggere i diritti dei minori, compreso il loro diritto alla *privacy*, alla protezione e alla partecipazione *online*. In questo contesto, gli Stati rivestono un ruolo cruciale nel promuovere l'inserimento di disposizioni specifiche nei codici di condotta e nei termini di servizio delle imprese, che siano conformi ai più elevati standard etici, di *privacy* e di sicurezza nel contesto digitale. Tale promozione dovrebbe

avvenire mediante l'adozione di incentivi, sanzioni e meccanismi di monitoraggio efficaci per garantire l'aderenza delle imprese a tali disposizioni.

Parallelamente, è fondamentale che gli Stati si impegnino attivamente nell'applicazione delle leggi esistenti e nella promozione di nuove normative volte a prevenire e reprimere le violazioni dei diritti dei minori da parte delle imprese. Questo richiede, altresì, risorse adeguate a garantire l'efficace attuazione delle leggi e l'applicazione delle sanzioni in caso di violazioni: elemento chiave di questa strategia è la promozione della trasparenza e della responsabilità nel settore imprenditoriale, incoraggiando le imprese a partecipare attivamente alla protezione dei minori *online* attraverso l'adozione di politiche e pratiche aziendali orientate al rispetto dei diritti dei minori.

Infine, si sottolinea l'importanza di condurre valutazioni dettagliate degli impatti delle attività aziendali sui diritti dei minori e di attuare misure preventive e correttive specifiche. Approccio che mira a garantire un ambiente digitale sicuro e rispettoso dei diritti dei minori, promuovendo attivamente il loro benessere e la loro sicurezza *online*.

3. L'urgenza di rafforzare la regolamentazione digitale sulle nuove pratiche emergenti di sfruttamento e di abusi sessuali sui minori online: alcune recenti considerazioni della Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla vendita e lo sfruttamento sessuale dei bambini

Mama Fatima Singhateh (Gambia), nominata Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla vendita e lo sfruttamento sessuale dei bambini dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel marzo 2020, ha recentemente posto sotto i riflettori l'inevitabile urgenza di collocare i diritti dei bambini al vertice delle priorità nello sviluppo e nella regolamentazione di Internet e delle moderne piattaforme digitali.

Il mandato del Relatore Speciale sulla vendita, lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei bambini trova origine nel 1990, quando fu istituito dalla Commissione sui Diritti Umani con la risoluzione 1990/68. Nel 2023, il Consiglio per i Diritti Umani ha prorogato il mandato del Relatore Speciale per un ulteriore triennio mediante la risoluzione 52/26, in ottemperanza alle precedenti risoluzioni del Consiglio 7/13, 34/16 e 43/22. In tale contesto, il mandato è stato ufficialmente ribattezzato come: Relatore Speciale sulla vendita, lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei bambini.

Questo incarico si fonda sulla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, e sul Protocollo Opzionale alla medesima Convenzione riguardante la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile. Il Relatore Speciale ha un ruolo multifunzionale, articolato nelle attività di: supportare gli Stati nello sviluppo di quadri giuridici e politici per proteggere i bambini, concentrandosi sul genere, sulle disabilità e sulle esigenze specifiche dei minori, al fine di prevenire le nuove forme di sfruttamento e abuso; riportare regolarmente all'Assemblea Generale e al Consiglio dei Diritti Umani sull'attuazione del mandato, offrendo consigli su come prevenire e affrontare la violenza contro i bambini; collaborare con altre figure incaricate della protezione dei diritti dei bambini; raccogliere opinioni e contributi da Stati e altre parti interessate, inclusi bambini e organizzazioni internazionali.

In particolare, l'attuale Relatrice Speciale, Mama Fatima Singhateh, ha focalizzato le sue iniziative su vari ambiti: dall'approccio pratico per affrontare la vendita e lo sfruttamento sessuale dei bambini, alla dimensione di genere nello sfruttamento sessuale dei minori, così come gli effetti della pandemia da COVID-19 sulla diffusione della vendita e dello sfruttamento sessuale di questi, sino alle pratiche di surrogazione e di adozione illegali,

nonché l'interrelazione sempre più marcata tra tecnologie dell'informazione, della comunicazione e sfruttamento sessuale dei minori.

A tal proposito, secondo quanto dichiarato dalla *UN Special Rapporteur*, la rapida espansione e l'adozione diffusa dell'intelligenza artificiale generativa è in continua evoluzione e facilita la proliferazione dell'abuso sessuale minorile all'interno della dimensione digitale con nuove attività di sfruttamento, quali: l'implementazione della crittografia *end-to-end* senza meccanismi di sicurezza integrati, immagini generate al computer (*Computer-generated imagery - CGI*) tra cui *deepfake* (manipolazione di immagini e/o video mirata a modificare il loro contenuto originale) e *deepnude* (ricreazione di fotomontaggi, mediante manipolazione di immagini e/o video di individui ignari, in cui il soggetto rappresentato appare nudo o in pose esplicitamente sessuali), nonché *streaming live on-demand* e realtà estesa (*Extended Reality - XR*). Nel tempo si è rilevato parimenti l'intensificarsi del fenomeno di adescamento di minori *online* (o "*grooming*"), condivisione non consensuale di immagini intime, estorsione, prestazione sessuale e costrizione al pagamento – fattispecie annoverate nella pratica ormai nota come '*sextortion*' - nonché l'uso di materiale pedopornografico assistito dalla tecnologia più moderna (*Safe Internet Day, UN expert alarmed by new emerging exploitative practices of online child sexual abuse, Media Statement, United Nations Human Rights Special Procedures, Special Rapporteurs, Independent Experts & Working Groups, Ginevra, 5 febbraio 2024*).

In conclusione, l'adozione di un approccio basato sui diritti umani è fondamentale per garantire che l'intelligenza artificiale generativa, nella sua celere evoluzione, sia utilizzata nel rispetto dei principi di dignità, sicurezza e integrità dei minori. Solo attraverso un impegno congiunto e un dialogo aperto tra tutti gli attori coinvolti sarà possibile affrontare in modo efficace le sfide poste da questa tecnologia e proteggere i diritti dei minori nell'ambiente digitale, senza mai dimenticare che l'IA può e dovrebbe fungere come antidoto alle dannose ingiustizie che ne vedono il dannoso utilizzo, al fine di garantire una *governance* responsabile, orientata e rispettosa: tanto *umanamente* quanto *digitalmente*.

ALESSANDRO BONETTI